

**Ferretti S.p.A.**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
PRIVILEGIATE**

Indice	
1.	SCOPO ..... 3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE ..... 3
3.	RIFERIMENTI ..... 3
4.	RISERVATEZZA ..... 4
5.	NOZIONE DI INFORMAZIONE RILEVANTE E DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA..... 4
6.	FUNZIONI PREPOSTE ALLA PROCEDURA ..... 5
7.	CIRCOLAZIONE E VALUTAZIONE DEL CARATTERE RILEVANTE DELLE INFORMAZIONI..... 6
8.	CIRCOLAZIONE INTERNA E VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI..... 7
9.	COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ..... 8
10.	RAPPORTI CON LA COMUNITA' FINANZIARIA, LA STAMPA E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI ..... 9
11.	INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA ..... 10
12.	COMUNICAZIONE SELETTIVA A TERZI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ..... 10
13.	RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ..... 10
14.	ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE..... 11
15.	<i>RELEVANT INFORMATION LIST (RIL)</i> ..... 12
16.	ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE NELLA RIL..... 12
17.	REGISTRO INSIDER ..... 13
18.	ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE NEL REGISTRO <i>INSIDER</i> ..... 13
19.	INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA..... 14
20.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..... 14
	Allegato A - Scheda di registrazione del ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata ..... 15
	Allegato B - Schema di notifica del ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata..... 17
	Allegato C - Format di comunicazione di iscrizione nella <i>Relevant Information List</i> ..... 19
	Allegato C-bis - Format di comunicazione di cancellazione dalla <i>Relevant Information List</i> ..... 21
	Allegato D - Modulo di richiesta di iscrizioni/aggiornamenti/cancellazioni <i>Registro Insider</i> ..... 22
	Allegato E - Format di comunicazione di iscrizione nel Registro Insider ..... 24
	Allegato E-bis - Format di comunicazione di aggiornamento / cancellazione dell'iscrizione nel Registro <i>Insider</i> ..... 27
	Allegato F - Condotte vietate e sanzioni ..... 28

## 1. SCOPO

La presente procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2023, su proposta dell'Amministratore Delegato per ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, vigenti in materia di abuso di informazioni privilegiate come di seguito descritte, (la "**Procedura Informazioni Privilegiate**" o "**Procedura**").

La Procedura Informazioni Privilegiate, regola (i) l'individuazione, la gestione interna e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate riguardanti Ferretti S.p.A. ("**Ferretti**" o la "**Società**") e/o le società controllate da Ferretti (le "**Società Controllate**"), al fine di garantire la riservatezza e confidenzialità delle informazioni privilegiate e la corretta comunicazione all'esterno di tali informazioni, e (ii) l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

La presente Procedura entra in vigore con effetto dalla data di deposito presso Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Delegato.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 La Procedura Informazioni Privilegiate si applica, con efficacia cogente, a (i) componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società e delle Società Controllate; (ii) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui al punto precedente, abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate, come di seguito definite, concernenti direttamente o indirettamente tali entità e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tali entità; e (iii) tutti gli altri dipendenti della Società e delle Società Controllate nonché ai soggetti esterni che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, abbiano accesso ad informazioni privilegiate riguardanti Ferretti e/o le Società Controllate (i "**Destinatari**" e ciascuno, singolarmente "**Destinatario**"), nonché alle funzioni aziendali preposte alla Procedura.
- 2.2 La Procedura Informazioni Privilegiate vale anche come istruzione alle Società Controllate, che sono tenute (i) ad assicurare il rispetto della Procedura stessa da parte dei Destinatari appartenenti alla propria organizzazione o da questa incaricati ad operare e (ii) a fornire tempestivamente a Ferretti tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e, più in generale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella Procedura.

## 3. RIFERIMENTI

Le disposizioni contenute nella Procedura Informazioni Privilegiate fanno riferimento alle seguenti fonti normative e regolamentari, linee guida e principi:

- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ("**TUF**") e successive modifiche;
- Regolamento approvato con Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 concernente la disciplina degli emittenti e successive modifiche;
- Regolamento (UE) n. 596/2014, Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016, Regolamento di esecuzione (UE) n. 1210/2022 e Regolamento di esecuzione (UE) 1055/2016 (la "**Normativa MAR**");
- "*Guidelines on the Market Abuse Regulation*" pubblicate dall'ESMA;
- Linee Guida emesse dalla Consob in data 13 ottobre 2017 sulla "Gestione delle informazioni privilegiate" (n. 1/2017) (le "**Linee Guida Consob**");
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016;
- Regolamenti ed istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.;
- Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Ferretti aderisce;

- Codice Etico di Ferretti e delle società dalla stessa controllate;
- principi statuiti da Ferretti in materia di controllo interno.

#### 4. RISERVATEZZA

4.1 Fatti salvi gli ulteriori presidi relativi al trattamento delle Informazioni Rilevanti e al trattamento e alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate (rispettivamente come definite al successivo articolo 5) stabiliti dalla presente Procedura, i Destinatari devono mantenere riservate tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della loro attività lavorativa o nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro incarichi e trattare tali informazioni con le necessarie cautele, affinché i soggetti non autorizzati non possano conoscere tali informazioni.

I Destinatari devono gestire i supporti cartacei e informatici contenenti le predette informazioni in modo da renderne riconoscibile la natura riservata. L'accesso ai supporti deve essere controllato e protetto, secondo le modalità ritenute, di volta in volta, più opportune e gli strumenti – anche informatici – disponibili. Ciascun Destinatario deve assicurare la tracciabilità dei supporti di cui è responsabile.

4.2 È fatto divieto ai Destinatari di:

- a) comunicare con qualsiasi mezzo ad altri le informazioni riservate, incluse le Specifiche Informazioni Rilevanti (di cui al successivo articolo 7) e le Informazioni Privilegiate, delle quali siano venuti a conoscenza, se non è indispensabile nell'ambito del normale esercizio della loro occupazione, professione o funzione;
- b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari di Ferretti cui le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- c) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari di Ferretti cui le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- d) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere, compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari di Ferretti cui tali Informazioni si riferiscono per conto proprio o di terzi.

#### 5. NOZIONE DI INFORMAZIONE RILEVANTE E DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

5.1 È informazione rilevante ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente o indirettamente Ferretti e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata (“**Informazione Rilevante**”, al plurale “**Informazioni Rilevanti**”).

5.2 È informazione privilegiata un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (“**Informazione Privilegiata**”, al plurale “**Informazioni Privilegiate**”).

5.3 Ai fini del precedente paragrafo 5.2, un'informazione ha carattere preciso se:

- a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, ed
- b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni.

5.4 Ai fini del precedente paragrafo 5.2 per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe

probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

- 5.5 Nel caso di un processo prolungato, che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nei precedenti paragrafi del presente articolo.

A mero titolo esemplificativo potrebbero costituire Informazioni Privilegiate le informazioni sui seguenti eventi, che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato:

- a) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- b) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- c) la possibilità di collocare strumenti finanziari e le condizioni di collocamento;
- d) le condizioni provvisorie di collocamento di strumenti finanziari;
- e) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o sia cancellato da un tale indice;
- f) la conclusione di contratti preliminari;
- g) i dati e le informazioni contabili destinati ad essere riportati nel bilancio annuale, nella relazione finanziaria semestrale o nelle informazioni finanziarie periodiche trimestrali pubblicate da Ferretti.

## 6. FUNZIONI PREPOSTE ALLA PROCEDURA

- 6.1 L'Amministratore Delegato di Ferretti (l'“**Amministratore Delegato**”), anche tenuto conto delle Linee Guida Consob, è la funzione deputata alla gestione del processo di gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate e, pertanto, deve:

- a) aggiornare la Mappatura delle Informazioni Rilevanti (di cui al successivo articolo 7.1) valutandone nel tempo l'adeguatezza;
- b) valutare il carattere rilevante delle specifiche informazioni inerenti a Ferretti e/o alle Società Controllate, individuando i soggetti che vi abbiano accesso;
- c) valutare il carattere privilegiato delle informazioni inerenti Ferretti e/o le Società Controllate, individuando, anche in caso di ritardo, i soggetti interni ed esterni che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate;
- d) richiedere al Preposto al Registro (come definito al successivo articolo 14.2) di procedere all'aggiornamento della RIL e/o del Registro *Insider* (come definiti al successivo articolo 14.1);
- e) in presenza di Informazioni Privilegiate da diffondere con immediatezza al pubblico, comunicare tale circostanza alla Direzione Finanza, alla Funzione Legale ed all'Investor Relator per la preparazione del comunicato stampa;
- f) valutare e monitorare la sussistenza delle condizioni che consentono alla Società di avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate e porre in essere gli adempimenti di cui al successivo articolo 13;
- g) informare, ove ritenuto necessario od opportuno, i soggetti iscritti nel Registro *Insider* dei nominativi degli altri soggetti iscritti nel Registro *Insider* in relazione alla medesima Informazione Privilegiata.

- 6.2 La Funzione Legale, sentita la Direzione Finanza deve:

- a) sulla base delle indicazioni dell'Amministratore Delegato, aggiornare la Mappatura delle Informazioni Rilevanti e la RIL, provvedendo altresì agli adempimenti ad essi connessi;

- b) sulla base delle indicazioni dell'Amministratore Delegato, aggiornare, senza indugio, il Registro *Insider*, provvedendo altresì agli adempimenti ad esso connessi;
- c) informare i soggetti iscritti nella RIL e/o nel Registro *Insider* dell'avvenuta iscrizione (nonché della relativa chiusura);
- d) effettuare la trasmissione al pubblico, nonché lo stoccaggio e il deposito delle comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate;
- e) presidiare i rapporti con la Consob, Borsa Italiana e ogni altro organismo competente;
- f) in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, gestire mediante documento acquisito agli atti della Società la conservazione delle informazioni di cui all'articolo 13.3;
- g) archiviare sistematicamente la documentazione relativa alla Mappatura delle Informazioni Rilevanti, alla RIL e al Registro *Insider*.

6.3 La Direzione Finance deve:

- a) gestire i rapporti con la comunità finanziaria (*Investor Relations*);
- b) gestire i rapporti con la stampa;
- c) predisporre i contenuti della comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate (*Investor Relations*).

## 7. CIRCOLAZIONE E VALUTAZIONE DEL CARATTERE RILEVANTE DELLE INFORMAZIONI

7.1 L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione *Chief Financial Officer*, della Direzione Finance, della Direzione Commerciale e della Funzione Legale (unitamente o alternativamentetra loro) individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti al fine difacilitare l'individuazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti (di cui al successivo paragrafo 7.4), associando alle suddette tipologie i soggetti che potenzialmente vi abbiano accesso.

Il seguente elenco individua inizialmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tipi di Informazioni Rilevanti che potrebbero interessare la Società (la "**Mappatura delle Informazioni Rilevanti**"):

- assetti proprietari;
- composizione e piani di incentivazione del *management* (i.e. componenti degli organi di amministrazione e dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ivi compresi i termini e le condizioni dei relativi eventuali accordi di uscita);
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale;
- emissione di strumenti finanziari e relative caratteristiche;
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- acquisizioni, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
- acquisto o vendita di *asset*;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- procedure concorsuali;
- contenzioso legale e fiscale;
- finanziamenti bancari (ivi inclusa la relativa revoca);
- marchi, licenze, brevetti, diritti di proprietà industriale;
- nuovi contratti *full service* pluriennali con operatori di rete nazionali (ivi compresi i rinnovi);
- insolvenze di importanti debitori;

- dati previsionali/obiettivi quantitativi annuali e pluriennali e andamento della gestione;
  - variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning e earning surprise*);
  - ingresso in nuovi (o uscita da) mercati o settori di *business* strategici;
  - ricevimento o annullamento di ordini importanti; stipula o interruzioni di contratti rilevanti;
  - modifica dei piani di investimento;
  - *policy* di distribuzione di dividendi.
- 7.2 L'Amministratore Delegato, con il supporto delle funzioni aziendali citate al precedente paragrafo 7.1, valuta nel continuo l'adeguatezza della Mappatura delle Informazioni Rilevanti, modificandola ove necessario.
- La Mappatura delle Informazioni Rilevanti, nella versione di volta in volta aggiornata, è tenuta a cura della Direzione Finance e trasmessa ai Direttori di Funzione di primo livello di Ferretti<sup>1</sup> nonché agli Amministratori investiti di particolari cariche delle Società Controllate.
- 7.3 I Direttori di Funzione di primo livello di Ferretti, nonché gli Amministratori investiti di particolari cariche delle Società Controllate, anche sulla base della Mappatura delle Informazioni Rilevanti, ove ritengano, in relazione al proprio ambito operativo, che una specifica informazione, per le caratteristiche già presenti, possa assumere in un secondo momento natura privilegiata, devono informare tempestivamente l'Amministratore Delegato individuando i soggetti, interni e/o esterni, che ne hanno conoscenza.
- La valutazione sulla natura rilevante della specifica informazione è effettuata dall'Amministratore Delegato.
- 7.4 Qualora ad esito della predetta valutazione, l'Amministratore Delegato individui una specifica informazione rilevante (la “**Specifica Informazione Rilevante**”, al plurale le “**Specifiche Informazioni Rilevanti**”), anche con il supporto della Funzione *Chief Financial Officer*, della Direzione Finance, della Direzione Commerciale, dell'Investor Relator e della Funzione Legale (unitamente o alternativamente tra loro), provvede a:
- (a) individuare puntualmente i soggetti che vi hanno accesso;
  - (b) informare tempestivamente il Preposto al Registro (come definito al successivo articolo 14.2) circa la Specifica Informazione Rilevante individuata;
  - (c) comunicare al Preposto al Registro, i nominativi delle persone di cui alla lettera a) che precede.
- 7.5 Sulla base delle informazioni ricevute, il Preposto al Registro provvede tempestivamente ad istituire un'apposita sezione nella RIL (come definita al successivo articolo 14.1) relativa alla Specifica Informazione Rilevante in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 16.2.
- 7.6 L'Amministratore Delegato, con il supporto dei Direttori di Funzione di primo livello di Ferretti, monitora l'evoluzione e la circolazione della Specifica Informazione Rilevante e assicura che la stessa circoli tra i Destinatari interessati solo su base strettamente confidenziale e riservata, comunicando al Preposto al Registro ogni eventuale variazione utile ai fini dell'aggiornamento della RIL.
- 7.7 Con riferimento alla comunicazione selettiva a terzi di Specifiche Informazioni Rilevanti si applica quanto previsto dal successivo articolo 12.1.
- 8. CIRCOLAZIONE INTERNA E VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI**
- 8.1 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.3, i Direttori di Funzione di primo livello di Ferretti, nonché gli Amministratori investiti di particolari cariche delle Società Controllate devono informare, senza indugio, l'Amministratore Delegato di tutte le informazioni che, secondo il loro

<sup>1</sup> Per Direttore di Funzione di 1° livello si intende il Responsabile o il Direttore di Funzione a diretto riporto dell'Amministratore Delegato della Società.

ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possano avere carattere privilegiato, alle quali abbiano accesso in ragione delle funzioni svolte o che abbiano origine nella propria unità organizzativa, individuando i soggetti che ne hanno conoscenza.

I Responsabili di Funzione in possesso di, o che abbiano ricevuto dai propri collaboratori, informazioni che, secondo il loro ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, potrebbero avere carattere privilegiato, devono informare, senza indugio, il Responsabile di unità di livello superiore sinché sia informato il rispettivo Direttore di Funzione di primo livello affinché quest'ultimo proceda alla segnalazione all'Amministratore Delegato.

- 8.2 La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni e l'individuazione delle persone, interne e/o esterne al Gruppo Ferretti, che hanno accesso a tali informazioni, è effettuata dall'Amministratore Delegato che può all'uopo avvalersi anche del supporto della Funzione *Chief Financial Officer*, della Direzione Finance, della Direzione Commerciale, dell'Investor Relator e della Funzione Legale (unitamente o alternativamentetra loro).
- 8.3 Qualora ad esito della predetta valutazione, l'Amministratore Delegato ritenga che l'informazione non abbia natura privilegiata, informa di ciò i Destinatari interessati, che devono continuare a trattare l'informazione come riservata ai sensi del precedente articolo 4.
- 8.4 Qualora ad esito della predetta valutazione, l'Amministratore Delegato ritenga che l'informazione abbia natura privilegiata informa il Preposto al Registro (come definito al successivo articolo 14.2) affinché quest'ultimo provveda senza indugio ad istituire un'apposita sezione nel Registro *Insider* (come definito al successivo articolo 14.1) relativa all'Informazione Privilegiata in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 18.2.

Il Preposto al Registro, con le modalità di cui al successivo articolo 18, provvede ad iscrivere nella predetta sezione del Registro *Insider* i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata e che non siano iscritti nella Sezione Accessi Permanenti (come definita al successivo articolo 17.1).

Ai sensi del successivo articolo 9, l'Amministratore Delegato provvede, quindi, affinché l'informazione sia diffusa al pubblico, fatta salva la possibilità di ritardare la comunicazione al ricorrere delle condizioni e secondo la procedura di cui al successivo articolo 13.

- 8.5 Nel caso in cui un evento qualificabile come Informazione Privilegiata si verifichi nell'ambito dell'attività del Consiglio di Amministrazione in relazione ad una delibera dallo stesso assunta, sia la qualificazione dell'evento come Informazione Privilegiata che la decisione di comunicare al pubblico quanto prima possibile l'Informazione Privilegiata, o di ritardarne la comunicazione al ricorrere delle condizioni di cui al successivo articolo 13, viene assunta dal Consiglio medesimo.

## **9. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 9.1 Nei casi previsti dal precedente articolo 8 paragrafi 8.4 e 8.5, l'Amministratore Delegato informa senza indugio la Direzione Finance, l'Investor Relator e la Funzione Legale affinché, per quanto di rispettiva competenza, provvedano alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate concernenti Ferretti e/o le Società Controllate.
- 9.2 La comunicazione al pubblico avviene mediante apposito comunicato stampa, predisposto dalla Direzione Finance e dall'Investor Relator in conformità a quanto previsto al successivo articolo 9.4 e il cui contenuto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Delegato. Le comunicazioni della Società relative all'informativa di natura contabile sono accompagnate da una dichiarazione scritta del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-*bis* del TUF.
- 9.3 La Direzione Finance e l'Investor Relator comunicano al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Solo a seguito dell'avvenuta diffusione del comunicato stampa a cura della Direzione Finance e dell'Investor Relator, quest'ultimo può effettuare le comunicazioni al pubblico.

Appena possibile a seguito della diffusione al pubblico di cui al precedente paragrafo, e comunque entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione al pubblico, il comunicato è

pubblicato, a cura della Direzione Finance e dell'Investor Relator, sul sito *internet* di Ferretti, ove resta disponibile per almeno cinque anni. Le Informazioni Privilegiate di cui ai comunicati stampa devono essere archiviate in una sezione del sito facilmente identificabile, devono essere presentate in ordine cronologico, con la data e l'ora della loro divulgazione, e devono essere accessibili gratuitamente e senza discriminazioni.

9.4 I comunicati devono:

- a) essere predisposti nel rispetto della Normativa MAR e, comunque, delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti tenuto conto sia delle raccomandazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob, sia degli schemi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati; a tal fine il General Counsel dovrà essere preventivamente consultato;
- b) contenere gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché i collegamenti e i raffronti con il contenuto di eventuali comunicati precedenti.

La divulgazione di Informazioni Privilegiate, tramite comunicato stampa, dovrà essere effettuata in modo chiaro, completo, tempestivo, adeguato e non selettivo.

9.5 Prima della diffusione del comunicato stampa, nessuna dichiarazione riguardante le Informazioni Privilegiate potrà essere rilasciata da parte di alcun Destinatario, eccetto il caso in cui tali informazioni siano espressamente richieste dalla Consob o da Borsa Italiana, ai sensi della normativa vigente, nel qual caso devono essere comunque rispettate le disposizioni della presente Procedura.

9.6 Ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico deve essere comunicata senza indugio al pubblico con le modalità descritte nella presente Procedura.

9.7 Le Società Controllate hanno l'obbligo di fornire a Ferretti tutte le informazioni necessarie per il puntuale e preciso assolvimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla normativa vigente.

## **10. RAPPORTI CON LA COMUNITA' FINANZIARIA, LA STAMPA E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI**

10.1 Gli incontri con la comunità finanziaria e gli incontri individuali con investitori, analisti e società di *rating* sono di responsabilità della Direzione Finance e dell'Investor Relator. In tali incontri sono forniti ragguagli, commenti e informazioni che non si qualificano come Informazioni Privilegiate.

La Direzione Finance e l'Investor Relator individuano i contenuti che verranno discussi durante gli incontri di cui al precedente paragrafo e li sottopongono all'approvazione dell'Amministratore Delegato. Qualora, nell'ambito degli incontri suddetti ovvero nell'ambito di interviste e dichiarazioni rese da esponenti aziendali, anche nel corso della partecipazione a convegni e seminari, emergano Informazioni Privilegiate, si dovrà procedere alla comunicazione al pubblico di tali informazioni secondo quanto previsto nella presente Procedura.

10.2 I rapporti con gli organi di stampa rientrano nella responsabilità della Direzione Finance e dell'Investor Relator. Tali Funzioni possono avvalersi del supporto di un consulente esterno specializzato per attività di ufficio stampa di tipo istituzionale ed economico-finanziario. Tale consulente deve essere assoggettato ad un impegno di riservatezza.

Tutte le richieste programmate di interviste o dichiarazioni da parte di organi di stampa sono sottoposte alla valutazione dell'Amministratore Delegato.

## 11. INFORMAZIONI IN ASSEMBLEA

In caso di diffusione in Assemblea di Informazioni Privilegiate, si dovrà procedere alla comunicazione al pubblico di tali informazioni secondo quanto previsto nella presente Procedura.

## 12. COMUNICAZIONE SELETTIVA A TERZI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 12.1 Le Informazioni Privilegiate possono essere oggetto di comunicazione selettiva a terzi a condizione che:
- la comunicazione avvenga nel normale esercizio dell'attività lavorativa o dell'attività professionale o nel normale esercizio delle funzioni o dell'ufficio;
  - i soggetti ai quali l'informazione è comunicata siano assoggettati a obblighi di riservatezza di natura legale, regolamentare o statutaria. Ove così non sia, la comunicazione delle Informazioni Privilegiate può avvenire solo previa stipulazione con i terzi di un apposito accordo di riservatezza, secondo gli standard aziendali di volta in volta disponibili.
- 12.2 Nel caso in cui non sussistano le suddette condizioni, vi è l'obbligo di dare, tempestivamente, integrale ed effettiva comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

## 13. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 13.1 In deroga a quanto previsto al precedente articolo 9, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate, incluse quelle che siano relative ad un processo prolungato, che si verifichi in fasi e che sia volto a concretizzare, o che comporti, una particolare circostanza o evento, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di Ferretti;
  - il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
  - Ferretti è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.
- 13.2 La responsabilità della decisione circa il ritardo sulla diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata compete:
- all'Amministratore Delegato di Ferretti, con il supporto della Direzione Finance, della Direzione Commerciale e della Funzione Legale (unitamente o alternativamente tra loro); o
  - al Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi prevista al precedente articolo 8.5 o qualora se ne ravvisi l'opportunità.
- 13.3 Nel caso di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 13.2, l'Amministratore Delegato comunica senza indugio alla Funzione Legale la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. In tutti i casi, la Funzione Legale provvede a registrare il ritardo in un documento che rimane acquisito agli atti della Società, riportando nello stesso le informazioni di cui all'**Allegato A** della presente Procedura (la "**Scheda di registrazione del ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata**"). Dette informazioni devono essere accessibili, leggibili e conservate su supporto durevole.
- 13.4 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, Ferretti è comunque tenuta a garantire il mantenimento della confidenzialità dell'Informazione Privilegiata e, ove questa confidenzialità sia venuta meno, a ristabilire la parità informativa.

Al fine di garantire la riservatezza e la segretezza dell'Informazione Privilegiata durante il periodo di ritardo, l'Amministratore Delegato adotta ogni misura necessaria o anche solo opportuna per impedire l'accesso a tali informazioni privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni, mediante preventiva individuazione di queste ultime ed iscrizione nel Registro *Insider*, avvisando tali soggetti della procedura di ritardata diffusione e della necessità di garantire la massima riservatezza, e monitora continuamente la permanenza delle condizioni che

legittimano il ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata, la cui comunicazione è stata ritardata.

La riservatezza si considera venuta meno, con il conseguente obbligo di comunicare quanto prima al pubblico l'Informazione Privilegiata, nel caso in cui notizie di dominio pubblico (“*rumours*”) si riferiscano in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tali notizie sono sufficientemente accurate da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.

- 13.5 Su richiesta di Consob, espressa in base alla normativa vigente, ovvero qualora l'Amministratore Delegato non sia in grado di garantire la riservatezza ovvero accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui al precedente paragrafo 13.1, la Società deve comunicare l'Informazione Privilegiata al pubblico senza indugio secondo quanto previsto al precedente articolo 9.

Inoltre, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima Informazione Privilegiata e salvo non sia diversamente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, la Società deve effettuare la notifica per iscritto alla Consob, tramite PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (specificando come destinatario la “Divisione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Ritardo comunicazione”) delle informazioni richieste dalla Normativa MAR secondo lo schema di cui all'**Allegato B** della presente Procedura (lo “**Schema di notifica del ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata**”)<sup>2</sup>. La comunicazione ha lo scopo di fornire all'Autorità le informazioni oggetto del ritardo, le motivazioni del ritardo, la data e l'ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata, la spiegazione circa la modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate in precedenza ed ogni altra circostanza che la Società ritenga rilevante, al fine di consentire alla Consob una compiuta valutazione della condotta segnalata, nonché di intraprendere con tempestività le opportune misure di vigilanza in ordine agli Strumenti Finanziari.

A tal fine, l'Amministratore Delegato, responsabile della suddetta notifica, si avvale del supporto del General Counsel.

- 13.6 Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie, l'Amministratore Delegato deve immediatamente riferire alla Funzione *Chief Financial Officer*, alla Direzione Finance e alla Funzione Legale la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, affinché quest'ultimo sospenda l'esecuzione dell'acquisto di azioni proprie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1052 e comunque dalla normativa di tempo in tempo applicabile. La Funzione *Chief Financial Officer*, la Direzione Finance e la Funzione Legale dovranno quindi essere successivamente informate dell'avvenuta pubblicazione delle Informazioni Privilegiate che hanno determinato la sospensione del programma di acquisto di azioni proprie ai fini dell'eventuale prosecuzione del programma stesso.

#### **14. ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 14.1 La Società istituisce e tiene costantemente aggiornati un elenco delle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti (la “*Relevant Information List*” o la “**RIL**”) e un elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (il “**Registro Insider**”).
- 14.2 La Funzione Legale, nella persona del General Counsel è preposta alla tenuta e gestione della RIL e del Registro *Insider* (il “**Preposto al Registro**”). In caso di sua assenza o impedimento, il ruolo del Preposto al Registro viene temporaneamente attribuito dal Preposto al Registro ad un proprio incaricato (il “**Sostituto del Preposto al Registro**”).
- 14.3 Sono iscritti nella RIL e nel Registro *Insider* coloro con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro e che, nello svolgimento di determinati

---

<sup>2</sup> Con le medesime modalità viene effettuata la comunicazione alla Consob qualora sia la stessa a richiederlo in forza di disposizioni normative di rango nazionale in attuazione della Normativa MAR.

- compiti, abbiano accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate nell'ambito del rapporto in essere tra il soggetto e Ferretti e/o le Società Controllate.
- 14.4 Il Registro *Insider* è istituito ai sensi e per gli effetti della Normativa MAR.
- 14.5 La RIL è istituita su base volontaria.
- 15. RELEVANT INFORMATION LIST (RIL)**
- 15.1 La RIL è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Specifica Informazione Rilevante individuata, contenenti l'elenco delle persone che hanno accesso a ciascuna Specifica Informazione Rilevante relativa a Ferretti e/o alle Società Controllate.
- Ciascuna sezione della RIL dovrà indicare almeno:
- (a) la Specifica Informazione Rilevante cui la sezione si riferisce;
  - (b) la data di individuazione della Specifica Informazione Rilevante;
  - (c) l'identità delle persone aventi accesso alla Specifica Informazione Rilevante;
  - (d) il nome dell'impresa di appartenenza;
  - (e) la funzione e il motivo per cui la persona è iscritta;
  - (f) la data e l'ora in cui la persona ha avuto accesso alla Specifica Informazione Rilevante e la data di chiusura.
- 15.2 La RIL è redatta e gestita in un formato elettronico che garantisce la riservatezza delle informazioni ivi contenute e l'esattezza delle stesse.
- 16. ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE NELLA RIL**
- 16.1 L'Amministratore Delegato, a seguito della valutazione del carattere rilevante dell'informazione di cui al precedente articolo 7, deve richiedere al Preposto al Registro l'iscrizione nella RIL di tutti coloro che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante individuata; la richiesta di iscrizione può avvenire anche per il tramite della Funzione *Chief Financial Officer*, della Direzione Finance, della Funzione Legale, della Direzione Commerciale e dell'Investor Relator (alternativamente tra loro), nonché su segnalazione diretta degli stessi soggetti che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante.
- 16.2 Il Preposto al Registro procede tempestivamente ad istituire all'interno della RIL una nuova sezione relativa alla Specifica Informazione Rilevante individuata iscrivendo nella stessa i soggetti che vi abbiano accesso riportando le informazioni di cui al precedente articolo 15.1. Il Preposto al Registro comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione a mezzo messaggio di posta elettronica rendendoli edotti degli obblighi di riservatezza derivanti dall'accesso alla Specifica Informazione Rilevante. Tale comunicazione è redatta in conformità al *format* di cui all'**Allegato C** della presente Procedura.
- 16.3 Qualora una Specifica Informazione Rilevante sia in seguito qualificata come Privilegiata secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, il Preposto al Registro provvede alla chiusura della RIL e all'apertura del Registro *Insider*, ai sensi del successivo articolo 17. La RIL viene chiusa altresì qualora l'informazione perda il carattere potenzialmente privilegiato e, pertanto, cessi di qualificarsi come Specifica Informazione Rilevante. Nei suddetti casi il Preposto al Registro comunica agli interessati l'avvenuta cancellazione a mezzo messaggio di posta elettronica (**Allegato C-bis**).
- 16.4 All'interno del Registro *Insider* sono altresì iscritti i soggetti in possesso di informazioni che abbiano assunto natura privilegiata senza che, per le circostanze del caso, sia stato possibile individuarne la rilevanza in un momento anteriore e, dunque, eventualmente non preventivamente iscritti all'interno della RIL.
- 16.5 I dati relativi ai soggetti iscritti nella RIL devono essere conservati dalla Funzione Legale per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione.

## 17. REGISTRO INSIDER

- 17.1 Il Registro *Insider* è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata individuata, contenenti l'elenco delle persone che hanno accesso a ciascuna Informazione Privilegiata relativa a Ferretti e/o alle Società Controllate. Nel Registro *Insider* è altresì prevista la sezione degli accessi permanenti, contenente l'elenco delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (la “**Sezione Accessi Permanenti**”). I dati dei soggetti iscritti in tale Sezione Accessi Permanenti del Registro *Insider* non sono riportati in alcuna delle singole sezioni relative alle singole Informazioni Privilegiate.
- 17.2 Il Registro *Insider* è redatto e gestito in formato elettronico conforme al modello previsto dalla Normativa MAR il quale garantisce la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti.

## 18. ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE NEL REGISTRO *INSIDER*

- 18.1 L'Amministratore Delegato, a seguito della valutazione del carattere privilegiato dell'informazione di cui al precedente articolo 8, deve richiedere al Preposto al Registro l'iscrizione nel Registro *Insider* di tutti coloro che hanno accesso all'Informazione Privilegiata mediante la compilazione del Modulo di richiesta di cui all'**Allegato D** della presente Procedura.
- 18.2 Il Preposto al Registro procede senza indugio ad istituire all'interno del Registro *Insider* una nuova sezione relativa all'Informazione Privilegiata individuata e vi iscrive i soggetti che abbiano accesso all'Informazione stessa e che non siano iscritti nella Sezione Accessi Permanenti. Comunica agli stessi l'avvenuta iscrizione a mezzo messaggio di posta elettronica specificando le condotte vietate e le sanzioni derivanti dall'abuso e dalla comunicazione illecita delle Informazioni Privilegiate. Tale comunicazione è redatta in conformità al *format* di cui all'**Allegato E** della presente Procedura.
- 18.3 Previa richiesta da parte dell'Amministratore Delegato e con le medesime modalità previste dai precedenti paragrafi 18.1 e 18.2, il Preposto al Registro procede agli eventuali aggiornamenti delle iscrizioni effettuate e alle relative comunicazioni ai soggetti interessati in conformità al *format* di cui all'**Allegato E-bis** della presente Procedura. Il Registro *Insider* deve essere aggiornato tempestivamente dal Preposto al Registro se:
- (a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro *Insider*, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro *Insider*;
  - (b) una nuova persona deve essere iscritta nel Registro *Insider*;
  - (c) occorre annotare che una persona iscritta nel Registro *Insider* non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate.
- Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 18.4 A seguito dell'avvenuta comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, il Preposto al Registro procede senza indugio alla cancellazione dei soggetti iscritti nella singola sezione del Registro *Insider* ad essa relativa, comunicando agli stessi l'avvenuta cancellazione secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 18.2.
- Nel caso in cui l'Informazione Privilegiata venga meno per altri motivi, il Preposto al Registro, previa richiesta dell'Amministratore Delegato e secondo le modalità di cui precedenti paragrafi 18.1 e 18.2, procede alla cancellazione dei soggetti iscritti nella singola sezione del Registro *Insider* ad essa relativa, comunicando agli stessi l'avvenuta cancellazione in conformità al *format* di cui all'**Allegato E-bis** della presente Procedura.
- 18.5 L'Amministratore Delegato, con il supporto della Direzione Finance e della Funzione Legale, provvede all'individuazione dei soggetti da iscrivere nella Sezione Accessi Permanenti, ovvero da rimuovere dalla stessa (i “**Soggetti ad accesso permanente**”). In via esemplificativa, nella Sezione Accessi Permanenti potranno essere iscritti al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa rilevante:

- a) l'Amministratore Delegato;
- b) i dirigenti e dipendenti alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato; e
- c) il *chief financial officer*.

Previa richiesta da parte dell'Amministratore Delegato e con le medesime modalità previste dai precedenti paragrafi 18.1, 18.2 e 18.4, il Preposto al Registro procede alla tempestiva iscrizione o cancellazione dei Soggetti ad accesso permanente e alle relative comunicazioni agli interessati.

- 18.6 I soggetti iscritti nel Registro *Insider* prendono atto per iscritto delle comunicazioni di avvenuta iscrizione nel Registro stesso trasmesse dal Preposto al Registro.
- 18.7 I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro *Insider*, così come tutta la documentazione di supporto (quali, a titolo meramente esemplificativo, le richieste di iscrizione e le comunicazioni ai soggetti iscritti) devono essere conservati dalla Funzione Legale per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

## **19. INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA**

- 19.1 La presente Procedura ha efficacia cogente. L'osservanza delle regole previste dalla Procedura non esonera, comunque, i Destinatari dalla conoscenza e dal rispetto della normativa applicabile.
- 19.2 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui ai precedenti articoli può comportare per i lavoratori dipendenti, altresì, l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali. Per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti, tenuto conto delle specifiche circostanze.
- 19.3 Fermo restando il disposto del precedente paragrafo 19.2, il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile così come disciplinati dalla Procedura è oggetto di sanzione ai sensi della normativa, nazionale e/o comunitaria, di tempo in tempo vigente in materia di abusi di mercato (**Allegato F**).
- 19.4 Il Destinatario è responsabile di ogni danno o sanzione sofferto da Ferretti, conseguente all'inadempimento degli obblighi o all'infrazione dei divieti incombenti su di esso ai sensi della presente Procedura e delle disposizioni di legge e/o regolamento applicabili e terrà manlevata e indenne Ferretti da ogni conseguenza pregiudizievole dalla stessa sofferta.
- 19.5 La presente Procedura è riferibile al Modello Organizzativo adottato da Ferretti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

## **20. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

- 20.1 La Procedura Informazioni Privilegiate è modificata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi.
- 20.2 La Procedura può essere modificata dalla Funzione Legale per l'adeguamento a modifiche normative e/o a orientamenti delle Autorità competenti. Il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione di Ferretti devono essere informati di queste variazioni in occasione della prima riunione del Comitato Controllo e Rischi o del Consiglio di Amministrazione successiva all'effettuazione delle modifiche da parte della Funzione Legale.
- 20.3 L'Amministratore Delegato adotta ogni opportuna misura per l'individuazione delle informazioni di cui alla presente Procedura, per il presidio di tali informazioni, per la definizione degli accordi di riservatezza e, più in generale per l'attuazione della Procedura.

## Allegato A - Scheda di registrazione del ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata

Con la presente, si riportano le informazioni richieste a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") e dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, circa il ritardo nella comunicazione dell'informazione privilegiata di seguito descritta.

<i>Identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione:</i>	
<b>a) Data e Ora:</b>	
<i>i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente;</i>	
<i>ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;</i>	
<i>iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente.</i>	
<b>b) Identità delle persone che presso l'emittente sono responsabili:</b>	
<i>i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;</i>	
<i>ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;</i>	
<i>iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;</i>	
<i>iv) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.</i>	
<b>c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del MAR e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo:</b>	
<i>i) condizioni di cui all'art. 17, paragrafo 4, lettere a) e b), MAR;</i>	
<i>ii) condizioni di cui all'art. 17, paragrafo 4,</i>	

<i>lettera c), MAR e in particolare barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che presso l'emittente devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;</i>	
<i>iii) modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.</i>	

**Allegato B - Schema di notifica del ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata**

Spett.le

**Commissione Nazionale  
per le Società e la Borsa – Consob**

Divisione Mercati,  
Via G.B Martini, 3  
00198 – Roma

A mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it

Cattolica (RN), \_\_\_\_\_

**Oggetto: MAR Ritardo comunicazione – notifica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”).**

Egregi Signori,

con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, paragrafo 4, del MAR, Ferretti S.p.A. (la “**Società**”) notifica a codesta spettabile Autorità il ritardo nella comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata concernente \_\_\_\_\_, e resa nota con il comunicato stampa qui allegato.

\* \* \*

Descrizione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni del ritardo nella comunicazione al pubblico.

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del MAR, si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055.

<b>Denominazione sociale completa della Società</b>	Ferretti S.p.A.
<b>Identità del notificante</b>	Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti S.p.A.
<b>Estremi di contatto del notificante</b>	E-mail: [•] tel. fisso: [•]

<b>Identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo</b>	Annuncio intitolato “- _____”, Informazione regolamentata n. _____ - Identificativo informazione regolamentata _____ - Tipologia _____. Data e ora della comunicazione al pubblico: _____, ore _____.
<b>Data e ora della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente e della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata</b>	_____, _____.
<b>Identità dei responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata e del relativo monitoraggio</b>	_____
<b>Identità delle persone responsabili della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata</b>	_____
<b>Barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.</b>	_____

Nel restare pienamente a disposizione per ogni chiarimento porgiamo i migliori saluti.

Ferretti S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
**Alberto Galassi**

**Allegato**

Comunicato stampa di Ferretti S.p.A. del \_\_\_\_\_.

## Allegato C - Format di comunicazione di iscrizione nella Relevant Information List

*Trasmessa a mezzo e-mail*

Egregio Signor \_\_\_\_ / Gentile Signora \_\_\_\_\_,

**Oggetto:** iscrizione nella *Relevant Information List* di Ferretti S.p.A. (la “RIL”)

con la presente Le comunichiamo che, ai sensi della “Procedura per la gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate” (la “**Procedura**”) di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o la “**Società**”) con decorrenza dal giorno \_\_, la Società ha provveduto

a iscriverLa nella sezione della RIL di Ferretti relativa alla seguente specifica informazione rilevante:

\_\_\_\_\_ [indicare la Specifica Informazione Rilevante con riferimento alla quale avviene l'iscrizione]  
(la “**Specifico Informazione Rilevante**”).

[Applicabile in caso di soggetti che operano in nome o per conto della Società]

Ella è stata inoltre individuata quale persona di riferimento di \_\_\_\_\_ [denominazione società/impresa di appartenenza] in relazione all'espletamento dell'incarico e alla gestione della Specifica Informazione Rilevante da parte della \_\_\_\_\_ [denominazione società/impresa di appartenenza]. Pertanto sarà Sua responsabilità individuare le persone che possono avere accesso alla Specifica Informazione Rilevante e informarle degli obblighi e dei divieti precisati nel prosieguo della presente comunicazione.

Ai fini di quanto sopra La informiamo che per “Informazione Rilevante” si intende ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente o indirettamente Ferretti e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

La informiamo altresì che, in quanto soggetto avente accesso alla Specifica Informazione Rilevante, Lei è destinatario degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente e dalla Procedura.

In particolare la Specifica Informazione Rilevante dovrà essere conservata con modalità idonee ad evitare che i soggetti non autorizzati ne prendano conoscenza.

Inoltre [Le è fatto divieto di] [da utilizzare in caso di Destinatari appartenenti a Ferretti] [La invitiamo a non] [da utilizzare per soggetti che non appartengono all'organizzazione di Ferretti]:

- a) comunicare con qualsiasi mezzo ad altri le informazioni riservate, incluse le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, delle quali sia venuto a conoscenza, se non è indispensabile nell'ambito del normale esercizio della loro occupazione, professione o funzione;
- b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari di Ferretti cui le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- c) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione

sugli strumenti finanziari di Ferretti cui le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate si riferiscono;

- d) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari di Ferretti cui tali Informazioni si riferiscono per conto proprio o di terzi.

Cordiali saluti,

[•]

(in qualità di Preposto al Registro)

**Allegato C-bis - Format di comunicazione di cancellazione dalla *Relevant Information List***

*Trasmessa a mezzo e-mail*

Egregio Signor\_\_\_\_ / Gentile Signora\_\_\_\_,

**Oggetto:       cancellazione dalla *Relevant Information List* di Ferretti S.p.A. (la “RIL”)**

con la presente Le comunichiamo che, ai sensi della “Procedura per la gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate” di Ferretti S.p.A. (la “**Società**”) con decorrenza dal giorno\_\_, la Società ha provveduto a cancellare il Suo nominativo dalla RIL in relazione alla seguente Specifica Informazione Rilevante \_\_\_\_\_.

Cordiali saluti,

[•]

(in qualità di Preposto al Registro)

**Allegato D - Modulo di richiesta di iscrizioni/aggiornamenti/cancellazioni *Registro Insider***

<b>Richiedente</b>	
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Alberto Galassi</b>

\*\*\*

**Dati identificativi del Soggetto da iscrivere/ cui le modifiche/richiesta di cancellazione si riferiscono**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Società/Impresa di appartenenza \_\_\_\_\_

\*\*\*

**Iscrizione sezione Accessi Permanenti del Registro *Insider***

**Iscrizione sezione del Registro *Insider* relativa a:**

\*\*\*

**Richiesta di Iscrizione**

**Descrizione motivazione:**  
\_\_\_\_\_

**Data e ora** in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'informazione che impone l'iscrizione: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\*\*\*

**Aggiornamento dell'Iscrizione**

**Descrizione motivazione:**  
\_\_\_\_\_

**Data e ora** in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'informazione che impone l'aggiornamento: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\*\*\*

**Cancellazione dell'Iscrizione**

**Descrizione motivazione:**  
\_\_\_\_\_

**Data e ora** del venir meno dell'accesso alle informazioni: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\*\*\*

Cattolica, \_\_\_\_\_

Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

## Allegato E - Format di comunicazione di iscrizione nel Registro Insider

Trasmessa a mezzo e-mail

Egregio Signor\_\_\_\_ / Gentile Signora\_\_\_\_,

**Oggetto: iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di Ferretti S.p.A. (il “Registro Insider”)**

in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della “**Procedura per la gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate**” (la “**Procedura**”) adottata da Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o la “**Società**”) e di seguito allegata, con la presente Le comuniciamo che, con decorrenza dalle ore\_ del giorno\_, Ferretti ha provveduto a

iscriverLa nella Sezione Accessi Permanenti del *Registro Insider*, in considerazione della Sua qualità di \_\_\_\_\_[*indicare la carica/il ruolo ricoperto/o dal soggetto iscritto che giustifica l’iscrizione e la società/impresa di appartenenza*].

[*ovvero in alternativa*]

iscriverLa, in qualità di \_\_\_\_\_[*indicare la carica/il ruolo ricoperto/o dal soggetto iscritto che giustifica l’iscrizione e la società/impresa di appartenenza*] nella sezione del *Registro Insider* di Ferretti relativa alla seguente Informazione Privilegiata: \_\_\_\_\_[*indicare l’Informazione Privilegiata con riferimento alla quale avviene l’iscrizione*].

[*Applicabile in caso di soggetti che operano in nome o per conto della Società*]

Ella è stata altresì individuata quale persona di riferimento di \_\_\_\_\_[*denominazione società/impresa di appartenenza*] in relazione all’espletamento dell’incarico e alla gestione dell’Informazione Privilegiata da parte della \_\_\_\_\_[*denominazione società/impresa di appartenenza*]. Pertanto sarà Sua responsabilità individuare le persone che possono avere accesso all’Informazione Privilegiata per lo svolgimento dell’incarico e iscrivere tali persone nel *Registro Insider* di \_\_\_\_\_[*denominazione società/impresa di appartenenza*]. La responsabilità di tale registro incombe esclusivamente su \_\_\_\_\_[*denominazione società/impresa di appartenenza*] che ha un obbligo autonomo di istituirlo e aggiornarlo ai sensi di legge.

In relazione a quanto sopra La invitiamo a fornirCi/confermarCi [*ove già disponibili a Ferretti*] i seguenti dati, a Lei riferibili, da riportare nel *Registro Insider*.

Nome	Cognome
_____	_____
Cognome di nascita (se diverso)	Data di nascita
_____	_____
Codice Fiscale	Numero di telefono privato (fisso e mobile)
_____	_____
Numero di telefono professionale (fisso e mobile)	Indirizzo di posta elettronica
_____	_____

Indirizzo privato completo (*via, n. civico, località, CAP, Stato*)

Nome e indirizzo della società/impresa di appartenenza

---

In relazione a quanto precede, La invitiamo a:

- prendere visione della presente, della Procedura e dei relativi allegati, con particolare riferimento all'Allegato F che descrive le condotte vietate e le sanzioni in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, e a conservarne copia;
- confermare per iscritto a Ferretti, tempestivamente, al ricevimento della presente, al seguente indirizzo e-mail:
  - [officeofthegeneralcounsel@ferretti.com](mailto:officeofthegeneralcounsel@ferretti.com).

ovvero tramite altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento da parte della Società, di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari, nonché delle sanzioni, connessi all'iscrizione nel Registro *Insider* di Ferretti S.p.A. e previsti della normativa di riferimento.

\* \* \*

Le rendiamo, infine, noto che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro *Insider* e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da Ferretti, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del Titolare, preposti alle Aree competenti, debitamente nominati Incaricati del trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento o Titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei [*la Società* \_\_\_\_\_] e/o Ferretti ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. Potrà esercitare i diritti a Lei spettanti ai sensi dell'art. 13 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se incompleti o erronei) mediante richiesta rivolta alla Funzione Legale di Ferretti S.p.A., Via Irma Bandiera n. 62, Cattolica (RN).

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferretti S.p.A., con sede legale in Via Irma Bandiera n. 62, Cattolica (RN).

*Data Protection Officer* è l'Avv. Alessandra Nisticò, contattabile all'indirizzo [dpo@ferrettigroup.com](mailto:dpo@ferrettigroup.com).

\* \* \*

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi a Ferretti S.p.A., alla Funzione Legale, tramite e-mail, all'indirizzo [officeofthegeneralcounsel@ferretti.com](mailto:officeofthegeneralcounsel@ferretti.com).

Cordiali saluti,

[•]

(in qualità di Preposto al Registro)

**Allegato**

- Copia della “Procedura per la gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate” di Ferretti S.p.A.

**Allegato E-bis - Format di comunicazione di aggiornamento / cancellazione dell'iscrizione nel Registro Insider**

*Trasmessa a mezzo e-mail*

Egregio Signor\_\_\_\_ / Gentile Signora\_\_\_\_,

**Oggetto:       aggiornamento / cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di Ferretti S.p.A. (“Registro Insider”)**

in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della “**Procedura per la gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate**” (la “**Procedura**”) adottata da Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o la “**Società**”), già in Suo possesso, con la presente Le comunichiamo che, con decorrenza dalle ore\_ del giorno\_ Ferretti ha provveduto

a cancellare il Suo nominativo dalla Sezione Accessi Permanenti del Registro Insider [ovvero in alternativa] dal Registro Insider in relazione alla seguente Informazione Privilegiata\_\_\_\_\_.

[*ovvero in alternativa*]

ad aggiornare la Sua iscrizione nel Registro *Insider* per il seguente motivo:

\_\_\_\_\_

\* \* \*

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi a Ferretti S.p.A., alla Funzione Legale, tramite e-mail, all'indirizzo [officeofthegeneralcounsel@ferretti.com](mailto:officeofthegeneralcounsel@ferretti.com).

Cordiali saluti,

[•]

(in qualità di Preposto al Registro)

## **Allegato F - Condotte vietate e sanzioni**

### **Condotte vietate**

#### **Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)**

##### **Articolo 8**

###### **Abuso di informazioni privilegiate**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

## **Articolo 9**

### **Condotta legittima**

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
- b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (*stake-building*).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

## **Articolo 10**

### **Comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

## **Articolo 12**

### **Manipolazione del mercato**

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un

prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (*order book*) degli ordini; oppure

iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specificano gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

#### **Articolo 14**

##### **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

## **Regime sanzionatorio**

### **D.Lgs. n. 58/1998 (“Testo unico della Finanza”)**

#### **Capo II - Sanzioni penali**

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

#### **Art. 184**

#### **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate**

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

#### **Art. 185**

#### **Manipolazione del mercato**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento

(UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

#### **Art. 186**

##### **Pene accessorie**

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

#### **Art. 187**

##### **Confisca**

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

#### **Capo III - Sanzioni amministrative**

##### **Art. 187-*bis***

##### **Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

##### **Art. 187-*ter***

##### **Manipolazione del mercato**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

##### **Art. 187-*ter*.1**

**Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014**

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a*).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
  - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
  - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 187-*quater***

##### **Sanzioni amministrative accessorie**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-*ter*.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-*bis* hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-*bis*. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

### **Art. 187-*quinquies***

#### **Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente

titolo.

#### **Art. 187-sexies**

##### **Confisca**

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Art. 187-septies**

##### **(Procedura sanzionatoria)**

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
- 6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
- 6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195- bis.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689.